

Sentenza n. 105/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Matteo LARICCIA	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 2398 del registro di segreteria proposto da:

- **Margareth RUNER (RNRMGR 81D51 A952G)**, rappresentata e difesa dall'avv. Michael Pichler del Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bolzano, vicolo della Parrocchia, 3, per l'annullamento del decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 3/2025/FU, la declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo in capo alla ricorrente di presentare, nella qualità di gestore di un agriturismo, il conto giudiziale e l'archiviazione del giudizio di resa di conto, con vittoria di spese;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore

regionale Alessia Di Gregorio e l'avv. Michael Pichler, per la ricorrente;

F A T T O

1. Con ricorso, ai sensi dell'art. 142 c.g.c., la sig.ra Margareth Runer, gestore di un agriturismo a San Genesio, ha presentato opposizione avverso il decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 3/2025/FU, con il quale sono state disposte la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi all'imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, a cura del comune di San Genesio Atesino e a spese dell'agente contabile, nonché l'applicazione della sanzione di euro 1.000,00.

In particolare, evidenziava che l'imposta di soggiorno, in applicazione del disposto dell'art. 73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, è istituita e disciplinata dalla legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 e dal decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4.

Segnalava, poi, che in base alla richiamata disciplina i gestori degli esercizi ricettivi non siano da considerare agenti contabili, ma sostituti d'imposta e, in quanto tali, soggetti a riscuotere e riversare l'imposta e a presentare le dichiarazioni rese dai comuni e non, invece, a redigere e inviare il conto giudiziale, a differenza di quel che avviene a livello statale.

2. Con memoria del 5 settembre 2025 parte ricorrente precisava i motivi di ricorso e insisteva sulle conclusioni rassegnate. In particolare, faceva presente che la sig.ra Runer ha sempre riversato le somme incassate a titolo di tassa di soggiorno e ha trasmesso al comune tutti i dati e gli elementi informativi richiesti, tra i quali non rientra la compilazione del conto giudiziale.

Ha osservato, poi, che anche in ambito statale, a seguito dell'attribuzione al

gestore della qualifica di responsabile d'imposta, sussistono dubbi in ordine alla sua qualificazione di agente contabile.

Ha precisato, in ultimo, che l'agente contabile ha degli obblighi precisi che devono essere definiti da norme specifiche che in ambito provinciale mancano.

3. All'udienza del 18 settembre 2025, la Procura regionale eccepiva preliminarmente la tardività e inammissibilità del ricorso incentrato sull'asserita insussistenza della qualifica di agente contabile, considerato che la stessa è stata acclarata con il decreto di questa Sezione n. 10/2024 del 12 settembre 2024, non impugnato. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Parte ricorrente si riportava alle proprie difese scritte ed insisteva nelle conclusioni rassegnate. Il giudizio veniva trattenuto in decisione.

D I R I T T O

1. Il Collegio ritiene di doversi preliminarmente pronunciare sull'eccezione formulata dalla Procura regionale. La stessa è infondata e va disattesa. A giudizio del Collegio, infatti, siamo in presenza di una fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che avverso il decreto di questa Sezione n. 10/2024 del 12 settembre 2024 non si è formato alcun giudicato.

2. Nel merito il ricorso è da ritenersi non fondato per i motivi di seguito esposti.

3. In primo luogo si ritiene di dover precisare che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, all'interno del decreto impugnato si fa correttamente riferimento alla normativa provinciale e non a quella

nazionale e si qualifica il gestore come sostituto d'imposta, anche se ad un tempo gli si attribuisce anche la qualifica di agente contabile, in quanto avente il maneggio di denaro pubblico.

4. Ciò premesso, nel merito, si osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare *“l'irrelevanza dell'assoggettamento dell'albergatore alla giustizia tributaria, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), qualora vi sia stato maneggio di denaro pubblico”* (ex multis Sez. 2^a App. n. 184/2024).

Infatti, è stato precisato che le qualifiche di responsabile (o, nella specie, sostituto) d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse (Sez. 1^a App. n. 410/2018), avendo l'agente contabile l'obbligo di riversare quanto riscosso e di porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa primaria e secondaria, *“in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso riversamento”* (Sez. 2^a App. n. 184/2024). Del resto, è indubitabile che nell'ambito del rapporto di servizio pubblico le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la disponibilità materiale di denaro destinato all'ente pubblico, e anche in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto (Corte cost. n. 114/1975 e n. 292/2002).

In ultimo, si evidenzia che risulta irrilevante con riferimento all'obbligo di rendere il conto la circostanza, più volte ribadita, che la sig.ra Runer ha sempre regolarmente riversato le somme riscosse, essendo in contestazione

la mancata avvenuta presentazione del conto e non la sua regolarità.

5. In conclusione, il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso. Le spese vengono compensate in ragione della particolarità connessa al (pur nella specie non dirimente) diverso regime definitorio recato dalla normativa provinciale.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'estensore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Il presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

04/11/2025

Il Funzionario

Giovanna De Grandi

(firmato digitalmente)